



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 270

**OGGETTO: OPERE DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE EX AREA EX CAVA SADA.
APPROVAZIONE CONVENZIONE DA STIPULARE CON AGENZIA PER LO
SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI E LA PROVINCIA DI TORINO.**

L'anno **duemilasette**, addì **tredici** del mese di **Dicembre** alle ore **15.30** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco - MATTIOLI Carla	SI
Assessore - REVIGLIO Arnaldo	SI
Assessore - ARCHINA' Giuseppe	SI
Assessore - BRACCO Angela	SI
Assessore - BRUNATTI Luca	SI
Assessore - MARCECA Baldassare	SI
Assessore - TAVAN Enrico	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. MIRABILE Emanuele.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: OPERE DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE EX AREA EX CAVA SADA. APPROVAZIONE CONVENZIONE DA STIPULARE CON AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI E LA PROVINCIA DI TORINO..

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco MATTIOLI Carla

PREMESSO CHE:

- la legge 9 ottobre 2000 n. 285, così come modificata ed integrata dalla legge 26 marzo 2003 n. 48, detta disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie necessari allo svolgimento dei Giochi Olimpici e istituisce l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici – Agenzia, con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture;

- con note prot. 348/02 del 22/04/2002 e prot. 1095/02 del 15/07/2002 il Toroc ha emesso il 18° e 19° stralcio del Piano degli Interventi (di seguito "Piano") di cui alla legge n. 285/2000 e s.m.i., riferito all'intervento "Realizzazione della variante alla S.S. n. 589 "dei Laghi di Avigliana" in corrispondenza dell'abitato di Avigliana – 1° lotto";

- in fase di esecuzione dei lavori del 1° lotto, si è verificato sulla S.P. 589 dei Laghi di Avigliana un evento franoso in località ex Cava Sada nel Comune di Avigliana, che ha interessato l'area di deposito inerti denominata SD1, destinata alla collocazione del materiale di scavo della Galleria Monte Cuneo;

il Comitato di Regia, nella seduta del 20 maggio 2005, con deliberazione n. 97, ha approvato il 2° aggiornamento al 19° stralcio del Piano degli Interventi, attinente alla *"realizzazione del ripristino della S.P. 589 dei Laghi di Avigliana"*, prevedendo un finanziamento aggiuntivo dell'importo di € 3.600.000,00 lordi, messo a disposizione dalla Regione Piemonte;

- in data 11/08/2005 mediante convenzione Rep. n. 523 l'Agenzia ha delegato, ai sensi dell'art. 3, comma 3 bis, della legge 285/2000, alla Provincia di Torino le funzioni di stazione appaltante relative alla *"progettazione e realizzazione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza del tratto della SP 589 dei laghi di Avigliana alla progressiva Km 4+900 circa"*, interessato dall'evento franoso in località ex cava Sada nel Comune di Avigliana per un importo complessivo di €. 3.368.000,00 lordi, a valere sui fondi della legge n. 285/2000;

- la Provincia di Torino ha progettato ed eseguito i lavori su indicati, salvo la sistemazione ambientale dell'area;

- Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 in data 21/03/2007 ha manifestato l'interesse al trasferimento, a favore del Comune di Avigliana, delle aree trasformate nell'ambito del "Piano interventi" di cui alla L. 285/00 e s.m.i, relativamente a:

- Ex Cava Sada
- Ex deposito (SD2)
- Interno 589 : tratto svincolo Giaveno/Passaggio a Livello
- S.P. 186 tratto C.so Laghi- rotatoria variante 589 esclusa
- Opere di compensazione derivate: accessibilità pedonale e ciclabile generale

CONSIDERATO CHE:

- i lavori di sistemazione ambientale dell'area a monte della strada interessata dal fenomeno dissestivo, il cui importo ammontava a € 232.000,00, era previsto a carico diretto dell'Agenzia;

- l'AGENZIA ha manifestato la volontà di delegare le funzioni di stazione appaltante delle opere sopra citate al Comune di Avigliana, che intende accettare, poiché trattasi di interventi da realizzare su aree che verranno acquisite dall'Amministrazione;

- l'art. 3 della L. 285/00 e smi testualmente recita:... (omissis): "L'Agenzia può stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui all'art. 1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le modalità ed i tempi per la realizzazione delle opere nonché gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza."

RITENUTO DI:

- manifestare l'interesse all'accettazione della funzione di stazione appaltante delle opere di sistemazione ambientale dell'area della ex cava Sada in corrispondenza del tratto della SP 589 dei Laghi di Avigliana;
- approvare lo schema di convenzione disciplinante le modalità di realizzazione delle opere medesime, da stipulare fra gli enti coinvolti e cioè Comune-Provincia di Torino e Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici;

Visti:

- l'art. 3 della L. 9/10/2000, n. 285 e smi

- Il Testo Unico Delle Leggi sull'ordinamento delle Autonomie locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 N. 267,

dato atto che il parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, risulta FAVOREVOLE;

dato atto che la presente deliberazione ai sensi del medesimo articolo, risulta NON SOGGETTA a parere contabile;

Con votazione unanime espressa in forma palese;


D E L I B E R A

1° - Di accettare la delega da parte dell'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici della funzione di stazione appaltante relativamente alla PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E NESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA SP 589 DEI LAGHI DI AVIGLIANA ALLA PROGRESSIVA KM 4+900,

2° - Di approvare lo schema di convenzione per la realizzazione delle opere di cui al punto precedente, da stipulare fra Agenzia, Provincia di Torino e Comune che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale,

3° - Di autorizzare il responsabile dell'area LLPP - Arch. CALIGARIS Paolo, alla sottoscrizione di tutti gli atti e i documenti necessari per addivenire alla delega di cui al punto precedente, ad apportare tutte le modifiche non sostanziali ma ritenute utili per una migliore lettura contenutistica dell'atto;

4° - Di dare atto che la realizzazione delle opere di che trattasi, sarà finanziata con fondi della L. 285/00 e smi per un importo pari a € 232.000,00, secondo il riparto finanziario definito all'art. 5 della convenzione de quo.



SCHEMA DI CONVENZIONE

tra

- l'AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 16, in persona del suo Vice Direttore generale, legale rappresentante pro tempore;
 - la Provincia di TORINO, con sede in Torino, Via Maria Vittoria 21, in persona del Presidente o di un suo delegato, legale rappresentante pro tempore;
 - Il Comune di Avigliana
- tutti di seguito collettivamente indicati le "Parti"

Premesso

- i. la legge 9 ottobre 2000 n. 285, così come modificata ed integrata dalla legge 26 marzo 2003 n. 48 (di seguito "legge n. 285/2000"), detta disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie necessari allo svolgimento dei Giochi Olimpici e istituisce l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici (di seguito "Agenzia") con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture;
- ii. con note prot. 348/02 del 22/04/2002 e prot. 1095/02 del 15/07/2002 il Toroc ha emesso il 18° e 19° stralcio del Piano degli Interventi (di seguito "Piano") di cui alla legge n. 285/2000 e s.m.i., riferito all'intervento "*Realizzazione della variante alla S.S. n. 589 "dei Laghi di Avigliana" in corrispondenza dell'abitato di Avigliana – 1° lotto*";
- iii. in data 9 luglio 2004 è stata sottoscritta una Convenzione tra Agenzia, Anas e Sitaf Spa con la quale suddetto intervento veniva suddiviso in due lotti funzionali: il 1° lotto direttamente realizzato dall'Agenzia, il 2° lotto realizzato da Sitaf in virtù della delega di stazione appaltante conferitagli da parte dell'Agenzia ai sensi dell'art. 3, co. 3 bis, della legge 285/2000;
- iv. in data 19.11.2004, in fase di esecuzione dei lavori del 1° lotto, si è verificato sulla S.P. 589 dei Laghi di Avigliana un evento franoso in località ex Cava Sada nel Comune di Avigliana, che ha interessato l'area di deposito inerti denominata SD1, destinata alla collocazione del materiale di scavo della Galleria

Monte Cuneo;

v. la frana ha, tra l'altro, determinato la rottura del sedime della strada provinciale ex S.S.589, per un tratto di circa 150 m, a partire dalla progressiva Km 4+900, interrompendo la viabilità in entrambe le direzioni da e verso Trana ed Avigliana, impedendo l'accesso veicolare alla Borgata Olivero in comune di Avigliana e ostruendo il Rio Grosso con conseguente allagamento dei terreni sottostanti;

vi. su ordine della Direzione Lavori, nei giorni immediatamente successivi all'evento, venivano eseguiti dall'ATI appaltatrice i seguenti interventi:

- la delimitazione (con uso di apposite recinzioni) dell'area di competenza di Agenzia posta a monte della strada S.P. 589;
 - il ripristino in emergenza-urgenza della funzionalità del canale irriguo Rio Grosso;
 - il ripristino provvisorio della strada per l'accesso veicolare alla Borgata Olivero;
 - la messa in sicurezza dell'area dell'ex cava Sada mediante creazione di nuovi trinceroni drenanti per la regimazione provvisoria delle acque superficiali e di falda;
 - la stabilizzazione dei cumuli di terra già depositati in situ e rimodellatisi a seguito del movimento franoso;
 - la realizzazione di piste e piazzole provvisorie per consentire l'accesso ai mezzi della Provincia di Torino per i necessari sondaggi;
 - l'effettuazione di rilievi strumentali dell'intero sito interessato dalla frana (all'interno ed all'esterno dell'area di cantiere) al fine di monitorarne la stabilità;
 - la predisposizione di un costante presidio e monitoraggio del sito interessato;
- vii. successivamente, è stata esperita una accurata campagna di sondaggi e di indagini compiute dall'Agenzia e dalla Provincia di Torino (attraverso il Politecnico di Torino) in base alle quali la Provincia medesima ha redatto un progetto per il ripristino della strada provinciale e per la messa in sicurezza delle aree a monte ed a valle della strada medesima ;
- viii. il progetto, redatto dalla Provincia di Torino, è stato articolato su tre lotti:

1. ripristino del canale irriguo di valle e conseguente riduzione e rimozione degli allagamenti prodotti;
2. intervento di messa in sicurezza dell'area di cantiere del progetto di Agenzia, attraverso movimentazione del materiale dissestato;

3. ricostruzione del tratto della S.P. ex S.S. 589 dissestato dalla frana;
- ix. la stima dei costi contenuta nel quadro economico del progetto ammontava all'importo complessivo € 3.600.000,00 lordi;
- x. il Comitato di Regia, di cui all'art. 1 comma 1 bis della legge 285/2000, nella seduta del 29 aprile 2005, ha “... *individuato il tratto di strada franato come appendice necessaria della variante della SP 589, prevista nel Piano degli Interventi...*”;
- xi. successivamente, il Comitato di Regia, nella seduta del 20 maggio 2005, con deliberazione n. 97, ha approvato il 2° aggiornamento al 19° stralcio del Piano degli Interventi, attinente alla “*realizzazione del ripristino della S.P. 589 dei Laghi di Avigliana*”, prevedendo un finanziamento aggiuntivo dell'importo di € 3.600.000,00 lordi, messo a disposizione dalla Regione Piemonte;
- xii. in data 11/08/2005 mediante convenzione Rep. n. 523 l'Agenzia ha delegato, ai sensi dell'art. 3, comma 3 bis, della legge 285/2000, alla Provincia di Torino le funzioni di stazione appaltante relative alla “*progettazione e realizzazione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza del tratto della SP 589 dei laghi di Avigliana alla progressiva Km 4+900 circa*”, interessato dall'evento franoso in località ex cava Sada nel Comune di Avigliana (indicati al precedente punto viii nn. 1 e 3) per un importo complessivo di €. 3.368.000,00 lordi, a valere sui fondi della legge n. 285/2000;
- xiii. la Provincia di Torino ha progettato ed eseguito i lavori su indicati;
- xiv. per i lavori di sistemazione ambientale dell'area a monte della strada interessata dal fenomeno dissestivo, il cui importo ammontava a € 232.000,00, era previsto l'intervento diretto dell'Agenzia;
- xv. essendo questa area interessata tuttora, e fino a metà del 2008, dalle attività di monitoraggio strumentale della Provincia di Torino atte a verificare l'efficacia dei ripristini effettuati, l'Agenzia non ha potuto realizzare i lavori di cui al punto precedente;
- xvi. pertanto, le tempistiche per l'esecuzione di questo intervento non sono più compatibili con quelle del 1° lotto dei lavori di “*Realizzazione della variante alla S.S. n. 589 “dei Laghi di Avigliana”*”, ultimati in data 18/12/2006;
- xvii. il Comune di Avigliana, destinatario della proprietà delle aree individuate come “*sito di deposito SD1 in località ex cava Sada*”, si è reso disponibile a redigere il progetto e a realizzare le relative opere per la loro sistemazione,

tenendo conto delle prescrizioni derivanti dalla messa in sicurezza attuata dalla Provincia di Torino;

xviii. l'art. 3, comma 3 bis, della legge n. 285/2000 prevede che l'Agenzia possa ".....delegare le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli Enti istituzionalmente competenti alla realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche e viarie ricompresi nel piano degli interventi";

xix. il Comune di Avigliana è istituzionalmente competente alla realizzazione di tale intervento ed è idoneo a svolgerne le funzioni di stazione appaltante;

xx. pertanto, ricorrono i presupposti che consentono all'Agenzia di delegare le richieste funzioni di stazione appaltante per i lavori di cui al punto xiv al Comune di Avigliana, ai sensi del citato art. 3, comma 3 bis;

xxi. i competenti organi di ciascuna delle Parti hanno approvato per quanto di ragione il testo della presente Convenzione e dei suoi Allegati;

xxii. il Comitato di Regia nella seduta del 5 dicembre 2007 ha preso atto delle problematiche emerse, dando il proprio benestare all'attuazione delle procedure di delega di Stazione Appaltante dall'Agenzia al Comune di Avigliana per progettare e realizzare i lavori di "sistemazione ambientale dell'area della ex cava Sada, in corrispondenza del tratto della SP 589 dei laghi di Avigliana alla progressiva Km 4+900 circa interessato dall'evento franoso in località ex cava Sada nel Comune di Avigliana".

Tutto ciò premesso, l'Agenzia, in qualità di soggetto delegante le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'art. 3 comma 3 bis della legge n. 285/2000, il Comune di Avigliana, in qualità di Ente pubblico delegato, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le Premesse sono parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono.

ARTICOLO 2 – DELEGA E COORDINAMENTO

1. L'Agenzia delega al Comune di Avigliana le funzioni di stazione appaltante relative alla "sistemazione ambientale dell'area della ex cava Sada, in corrispondenza del tratto della SP 589 dei laghi di Avigliana alla

progressiva Km 4+900 circa, interessato dall'evento franoso in località ex cava Sada nel Comune di Avigliana”.

2. Il finanziamento previsto per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante di cui al comma precedente è di €. 232.000,00 lordi, a valere sui fondi della Legge n. 285/2000.
3. Il Comune di Avigliana s'impegna a svolgere le funzioni di stazione appaltante nel rispetto della legge n. 285/2000, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i. e della presente convenzione.
4. Sarà onere del Comune di Avigliana ottenere tutte le autorizzazioni previste dalla legge per la realizzazione dell'intervento oggetto della presente convenzione.
5. Le Parti si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, ad operare in piena collaborazione e coordinamento al fine di favorire, sempre nel rispetto dei termini e delle modalità previste nella presente Convenzione, la realizzazione delle opere.
6. In qualità di stazione appaltante delegata, il Comune di Avigliana dovrà provvedere all'individuazione del “Responsabile unico del procedimento” ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i..

ARTICOLO 3 – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

1. Nell'esercizio delle funzioni delegate, il Comune di Avigliana provvede, anche mediante l'affidamento a soggetti esterni, effettuato nel rispetto delle vigenti norme nazionali e comunitarie, alla progettazione e agli altri servizi di ingegneria, nonché alla realizzazione dei lavori di *“sistemazione ambientale dell'area della ex cava Sada, in corrispondenza del tratto della SP 589 dei laghi di Avigliana alla progressiva Km 4+900 circa, interessato dall'evento franoso in località ex cava Sada nel Comune di Avigliana”*. Il Comune di Avigliana informa, inoltre, l'Agenzia delle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione, degli altri servizi di ingegneria e dell'appalto dei lavori, nonché degli eventuali contenziosi e dell'andamento delle opere.
2. Il progetto relativo alle opere di *“sistemazione ambientale dell'area della ex cava Sada”* dovranno essere predisposti entro e non oltre 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula della presente Convenzione.
3. Tale termine potrà essere prorogato a fronte di obiettive esigenze tecniche

e, comunque, di comune accordo tra le Parti.

4. Le eventuali varianti in corso d'opera potranno essere approvate dal Comune di Avigliana nei casi e nelle forme previste dalla legge ed, in particolare, nei limiti previsti dall'art. 25 della legge n. 109/1994 e s.m.i..
5. L'approvazione del progetto e delle eventuali varianti dovrà ricevere il previo benestare di Agenzia. 5. L'Agenzia svolgerà funzioni di sorveglianza dei lavori e del rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma allegato al contratto di appalto dei lavori.

ARTICOLO 4 – DISPONIBILITÀ DELLE AREE E ULTIMAZIONE DELLE OPERE

1. L'Agenzia, con la sottoscrizione della presente convenzione acquisisce le aree attualmente prese in consegna temporaneamente dalla Provincia di Torino ai sensi della Convenzione Rep. n. 523 del 11/08/2005, e contestualmente trasferisce le medesime al Comune di Avigliana, provvedendo a definire le procedure espropriative.
2. La Provincia di Torino con la sottoscrizione della presente convenzione trasferisce al Comune di Avigliana le aree attualmente in occupazione temporanea e utilizzate come piste d'accesso al Rio Grosso e alla borgata Sada, durante la cantierizzazione degli interventi di “*bonifica idraulica*” e “*sistemazione del rilevato stradale*”; il Comune di Avigliana s’impegna a definirne le relative procedure espropriative.
3. La Provincia di Torino s’impegna ad effettuare la manutenzione dei canali realizzati per la regimazione acque insistenti sul sito Cava Sada.
4. Il Comune di Avigliana s’impegna a mantenere inalterato il reticolo idrografico superficiale conseguente alla sistemazione effettuata dalla Provincia di Torino finalizzata al mantenimento dell’assetto idrogeologico raggiunto sia con il ripristino del rilevato stradale sia con la regimazione acque insistenti sul sito Cava Sada, garantendo l’accesso ai canali ai mezzi e al personale incaricato all’uopo dalla Provincia di Torino per la manutenzione degli stessi.
5. L’esecuzione delle opere ed il relativo collaudo provvisorio dovranno essere ultimate da parte del Comune di Avigliana inderogabilmente entro e non oltre il mese di dicembre 2009.
6. Qualora, per cause non previste né prevedibili, sia necessario prorogare il termine di ultimazione dei lavori di cui al precedente comma, il

Responsabile unico del procedimento dovrà informare tempestivamente l’Agenzia, illustrandone le ragioni. Il termine potrà essere prorogato solo previa formale intesa con l’Agenzia.

7. Al collaudo provvederà un collaudatore nominato dal Comune di Avigliana.

ARTICOLO 5 – RISORSE FINANZIARIE

1. Per la realizzazione delle opere è stanziato l’importo complessivo di €. 232.000,00 lordi, finanziato con fondi della legge n. 285/2000 e s.m.i.
2. Il Comune di Avigliana provvederà ad inviare all’Agenzia i certificati di pagamento o la documentazione contabile attestante l’esecuzione dei lavori e le spese sostenute. L’Agenzia si impegna a trasferire al Comune il relativo importo entro 20 giorni dal ricevimento della citata documentazione.
3. L’ammontare del finanziamento di cui al 1° comma del presente articolo è comprensivo, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della Legge 285/2000 e s. m. i., delle spese di funzionamento dovute all’Agenzia nella misura del 3% dell’importo complessivo lordo dei lavori e delle indennità di esproprio, nonché di una somma pari al 2% del medesimo importo complessivo lordo riconosciuto al Comune di Avigliana per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante. Tale somma sarà corrisposta dall’Agenzia al Comune, dietro presentazione di adeguata documentazione.
4. La Provincia di Torino trasferisce al Comune di Avigliana l’importo totale di € 12.161,01 [comprensivi di € 4.161,01 relativi alla voce B5) - *Indennità per occupazione temporanea (compr. oneri)* per la realizzazione dell’intervento di “*bonifica idraulica*” approvato con DGP. N. 263-85834/2005 del 15 marzo 2005 e di € 8.000,00 inerenti l’occupazione delle aree a servizio del cantiere per la realizzazione dell’intervento di “ripristino e sistemazione del corpo stradale in località ex cava Sada in Comune di Avigliana, lungo la ex SS589 dei Laghi di Avigliana”];
5. Il Comune di Avigliana s’impegna a presentare alla Provincia di Torino idonea rendicontazione delle spese sostenute con il contributo di cui al precedente punto, sottoscritta ai sensi dell’art.158 D.Lgs 267/00, assumendosi la piena responsabilità del relativo contenuto delle risultanze finali. il rendiconto oltre alla dimostrazione contabile della spesa

documenterà i risultati ottenuti in termini d'efficienza e di proficuità dell'intervento.

6. Per il pagamento di somme dovute per eventuali riserve, accolte sia in sede di accordo bonario ai sensi degli articoli 31 bis della legge n.109/1994 e 149 del d.p.r. n. 554/1999, sia in altre sedi, si procederà analogamente a quanto previsto al precedente comma 2. Sarà, tuttavia, necessaria la preventiva approvazione dell'Agenzia qualora l'importo riconosciuto in tali sedi comporti l'erogazione da parte della medesima di una maggiore spesa rispetto a quella prevista dal quadro economico dell'opera aggiornato in base all'esito della gara.

ARTICOLO 6 - INADEMPIMENTI

1. In caso di inadempimenti del Comune di Avigliana ai propri obblighi di stazione appaltante, tali da compromettere la buona esecuzione delle opere e la loro ultimazione nei termini convenuti, l'Agenzia potrà revocare le funzioni delegate, riservandosi ogni azione per i danni patiti.
2. La revoca di cui al comma 1 dovrà essere preceduta da una formale contestazione degli inadempimenti con contestuale messa in mora.

ARTICOLO 7 – SPESE

3. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e tutte le spese di stipulazione e registrazione della stessa saranno a carico di quella delle Parti che vorrà procedervi, con possibilità di avvalersi di tutte le esenzioni previste dalla legge.

ARTICOLO 8 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1. Ai fini della presente Convenzione (i) l'Agenzia elegge domicilio in Torino, Galleria San Federico n. 16; (ii) la Provincia elegge domicilio in Torino, via Maria Vittoria n. 12; (iii) comune di Avigliana in Piazza Conte Rosso, 7)

ARTICOLO 9 - CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia concernente la presente Convenzione sarà rimessa al Foro di Torino.

Torino, li _____

➤ Per l'Agenzia Torino 2006 :

➤ Per la Provincia di Torino:

➤ Per il Comune di Avigliana:



COPIA ALBO: ATTI _____

SEGRETERIA

CULTURA

LL.PP.

U.T.C.

VIGILI

RAGIONERIA

TRIBUTI

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 21 DIC 2007 al n. 1969 del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c.1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Avigliana, lì 21 DIC 2007


IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, lì
21 DIC 2007



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele



Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 21 DIC 2007 come prescritto dall'art.124, c.1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 senza reclami;
- è stata comunicata in elenco in data 21 DIC 2007 il 1° giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267: (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede Comunale - Uff. Segreteria);
- è divenuta definitivamente esecutiva il giorno 13.12.2007 in quanto:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);
- decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);

Avigliana, lì
21 DIC 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele

